

## **AGGIORNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI SALUTE FRAGILI!**

**L'art. 9 del Decreto Legge n° 105 del 23 luglio 2021** prevede che, **a far data dal 1° luglio 2021**, i lavoratori in possesso dei requisiti di **"lavoratore fragile"**\*, così come definiti dall'art. 26 comma 2 del D.L. n° 18 del 17 Marzo 2020 e successive modificazioni, **siano adibiti fino al 31 ottobre 2021** ad attività da espletare in modalità agile anche attraverso l'assegnazione di una diversa mansione a parità di inquadramento o, in difetto, a specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (salvo proroga indotta dalla situazione sanitaria che sarà in essere ad ottobre 2021).  
*La previsione di adibire il lavoratore fragile ad attività di formazione professionale da remoto riteniamo sia da applicare laddove non possa trovare applicazione la modalità di lavoro agile.*



**\* Il lavoratore fragile è colui che si trova in una delle condizioni sotto elencate:**

I soggetti fragili sono coloro ai quali sia stata rilasciata dalle competenti Autorità medico legali una certificazione attestante:

- una condizione di **rischio derivante da esiti di patologie oncologiche**
- una condizione di **rischio derivante da immunodepressione**
- necessità di **effettuare terapie salvavita connesse ai due precedenti stati patologici**